

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE QUID

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERONA VR VIA DELLA
CONSORTIA 10/D

Numero REA: VR - 398804

Codice fiscale: 04179470234

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 646 di raccolta.

STATUTO
Società Cooperativa Sociale
QUID

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata “**Cooperativa Sociale QUID**”.

1.2 La società ha sede nel Comune di Verona.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentun dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, conformemente alla legge 381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso la gestione di servizi e lo svolgimento di attività di impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b), e art. 4 della legge 381/1991 e del successivo art. 5 dello Statuto. La cooperativa potrà inoltre operare a favore dell'inserimento lavorativo e integrazione sociale di persone deboli, lavoratori svantaggiati, altri soggetti socialmente ed economicamente fragili o deboli.

3.2 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.3 La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi.

3.4 La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con le Cooperative Sociali. La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

3.5 Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato. A norma della legge 142/2001 e successive modificazioni il Socio Cooperatore persona fisica – o socio lavoratore, può quindi stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

3.6 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.7 La Cooperativa intende operare per la ricerca industriale, lo sviluppo di nuove tecnologie, i prodotti e i servizi innovativi e la loro diffusione, la Società potrà collaborare con il mondo della ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca, ed acquisire i diritti previsti dai principi stabiliti dall'articolo 3 comma 1 punto b della legge 297/1999 e dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 593/2000 in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 160/2011, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei regolamenti spin off degli Atenei, purché compatibili.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1. la fabbricazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché vendita per corrispondenza, di articoli di pelletteria, di abbigliamento, di calzature e accessori di ogni genere, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione articoli per lo sport, articoli da toelette, cosmetici, articoli di profumeria, occhiali in genere e articoli ottici, articoli di gioielleria e bigiotteria, articoli ad imitazione della gioielleria per l'ornamento della persona e della casa, orologeria, trofei, prodotti per l'arredamento e per la casa, casalinghi in genere compresi gli specchi, le cornici, le ceramiche e la vetreria, prodotti e articoli di cartoleria e cancelleria, cataloghi, riviste e pubblicazioni in genere, articoli da regalo;

2. lo studio, design, progettazione e creazione di soluzioni originali per collezioni di articoli di pelletteria, di abbigliamento, di calzature e di accessori e ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e senza limitazione articoli per lo sport, articoli da toelette, cosmetici, articoli di profumeria, occhiali in genere e articoli ottici, articoli di gioielleria e bigiotteria, articoli a imitazione della gioielleria per l'ornamento della persona e della casa, orologeria, trofei, prodotti per l'arredamento e per la casa, casalinghi in genere compresi gli specchi, le cornici, le ceramiche e la vetreria, prodotti e articoli di cartoleria e cancelleria, cataloghi, riviste e pubblicazioni in genere, articoli da regalo, nonché in genere di qualunque prodotto affine e/o complementare alla moda e/o comunque connesso all'attività artistica e stilistica in genere;

3. l'acquisto, utilizzo e cessione, sotto qualsiasi forma, di marchi sia nazio-

nali che esteri; svolgimento di servizi e assistenza per il miglior sfruttamento di marchi, licenze e brevetti propri e/o di terzi; prestazione di servizi commerciali di assistenza alla compravendita e alla gestione di show-room, servizi commerciali di marketing, di pubblicità e di pubbliche relazioni, servizi tecnico-commerciali di progettazione, di realizzazione e di ristrutturazione di immobili commerciali e industriali, servizi tecnici di progettazione, realizzazione e installazione di prototipi di vetrine e stands espositivi, la gestione diretta o indiretta di servizi inerenti attività sportive, culturali e artistiche in generale, di servizi inerenti l'organizzazione di mostre e convegni, anche con la formula chiavi in mano, la gestione diretta o indiretta di servizi di ristorazione, servizi di gestione amministrativa, di gestione del personale, di servizi tecnici, informatici, di ricerca e di elaborazione dati, nonché tutte le altre attività funzionalmente connesse agli oggetti indicati, ivi compresa l'assunzione e la concessione di rappresentanze;

4. l'attività di lavanderia, stireria, pulitura a secco;
5. l'attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
6. l'attività di promozione e rivendicazione dell'impiego di persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
7. la realizzazione e distribuzione di video con tematiche sociali;
8. la gestione in proprio o per terzi di siti web, e-commerce;
9. l'organizzazione di workshop con laboratori;
10. l'attività di informatica quali: analisi e programmazione, gestione di servizi elettronici, servizio di elaborazione dati per conto terzi, consulenza, corsi culturali, professionali e di addestramento, vendita di software, centro di documentazione e dimostrazione tecnica con biblioteca di libri, riviste, software, rappresentanza per conto terzi di prodotti informatici;
11. la raccolta, trattamento, confezioni e commercio all'ingrosso e al minuto di carta da macero, stracci, vetro, materiale da recupero, ferramenta e loro trasformazione per uso industriale;
12. l'esercizio di attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello a favore della società e di gestire manifestazioni in genere;
13. l'attività di formazione e consulenza, organizzazione viaggi e iniziative a sostegno di non vedenti e altre situazioni di fragilità.

Relativamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, L. 381/91 lettera a) la cooperativa potrà gestire servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educative) previsti dalla legge, in quanto funzionalmente collegati con lo scopo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di rendere più efficace o mirato l'inserimento lavorativo o di contribuire allo sviluppo e alla tutela delle persone deboli e fragili e al loro inserimento sociale ed economico e protezione sociale. In particolare la cooperativa per realizzare tali scopi potrà:

- gestire servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare e non domiciliare, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, animazione, riabilitazione;
- gestire servizi, e residenziali e non, di accoglienza e socializzazione, comunità terapeutiche, centri di prima accoglienza, case famiglia, comunità allog-

gio vari altre strutture polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario, anche attraverso la gestione di laboratori socio-educativi ed espressivi, attività ricreative e di supporto a minori, anziani, soggetti deboli;

- gestire servizi formativi ed educativi per l'infanzia, per minori e persone fragili o deboli quali a titolo esemplificativo: Centri estivi; Centri di aggregazione giovanile; Sostegno extrascolastico di carattere didattico; integrazione scolastica; organizzazione soggiorni per minori e/o disabili;

- gestire servizi e iniziative di sostegno psicologico e di inclusione sociale rivolte a persone a rischio di emarginazione sociale ed economica, persone deboli o fragili in genere;

- gestire servizi di prevenzione, di sostegno educativo e psicologico tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, rivolte ad adolescenti in disagio scolastico, relazionale, affettivo, che agiscono condotte devianti, interventi formativi, di consulenza e di sostegno rivolti ai minori, agli adolescenti, alla famiglia, ai nuclei famigliari e relazionali;

- gestire progetti e attività di natura sociale e culturale finalizzati alla promozione della educazione permanente della persona rivolte in particolare a bambini, giovani, adulti e anziani a rischio di marginalità sociale;

- organizzare attività di formazione, seminari e iniziative, servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola lavoro e all'inserimento lavorativo di persone deboli e svantaggiate; servizi formativi in materie inerenti l'oggetto sociale, in quanto compatibili con la L. 381/91.

La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall'ordinamento.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto per deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere nell'interesse dei Soci, qualsiasi altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od enti, costituiti o costituendi, aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c., e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni.

4.2 La Cooperativa potrà attivare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimen-

to dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.4 I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci Cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.

Possono essere Soci Cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci Cooperatori lavoratori, vale a dire persone fisiche aventi capacità d'agire che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della Legge n. 142/2001 e successive modifiche o integrazioni.

2) Soci Cooperatori volontari, persone fisiche aventi capacità d'agire che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lettera B della L. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo potranno essere soci della cooperativa anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o integrazioni; tali persone dovranno rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, ovvero altra percentuale minima richiesta dalla legge.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche o enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, secondo le modalità previste dalla legge.

5.4 Ogni Socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci secondo quanto richiesto dalla legge.

5.5 I soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge e secondo quanto previsto ex art. 2527, comma 3, c.c., l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I diritti e gli obblighi di questa particolare categoria di Soci Cooperatori sono disciplinati dal presente articolo.

6.3 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata d'appartenenza del Socio Cooperatore alla categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e, comunque, il periodo massimo di iscrizione in tale categoria speciale non può superare i cinque (5) anni. Qualora il Socio Cooperatore speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci Cooperatori ordinari, dovrà presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, apposita domanda, all'organo amministrativo che verificherà la sussistenza dei requisiti.

6.4 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.6 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le modalità di versamento delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.7 I soci speciali potranno sottoscrivere una quota di capitale sociale anche inferiore al minimo previsto per i soci ordinari, secondo quanto previsto dal relativo regolamento, nel rispetto dei minimi di legge. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.8 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle

deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.9 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.10 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.11 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. **13.1** del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.12 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. **14.1** del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.13 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei Soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque né essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge o eventualmente deliberato dall'assemblea;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.
- h) ogni altra documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), g), h) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione che individua la persona autorizzata a rappresentare l'associato nei confronti della cooperativa;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e – ove non diversamente deliberato - stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore minimo pari ad euro cinquanta Euro (50,00).

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a una, ovvero altra misura stabilita dall'assemblea.

8.3 Le azionicomplessive detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, deliberata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.2 Il socio o i soci che intendono procedere alla consultazione dei libri sociali devono farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci esclusi, ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione (giudiziale, controllata e coatta) o estinzione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa ovvero non intrattenga più i rapporti mutualistici con la stessa.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

13.3 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-

rere al Collegio Arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

13.5 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che sia incorso in infrazioni del presente Statuto sociale, o deliberazioni della Società, ovvero alle disposizioni contenute nel Regolamento Interno deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge o che ineriscano al rapporto mutualistico;
- d) che non abbia eseguito in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte, previa formale diffida;
- e) che abbia gravemente danneggiato moralmente o materialmente la Cooperativa;
- f) aver svolto attività in proprio o per conto terzi che abbiano prodotto danno economico alla Cooperativa;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in imprese che operano in settori analoghi a quelli della cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- h) se socio lavoratore: avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo ovvero per altra causa; ovvero che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, sia risolto dalla Cooperativa per sua inadempienza; ovvero quando sia risolto il rapporto lavorativo di ogni tipo per qualsiasi causa o motivo;
- i) qualora non intrattenga più rapporti mutualistici con la cooperativa, neppure dopo formale sollecito eventualmente disposto dall'organo amministrativo.

14.2 Le deliberazioni in materia di esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Le controversie che insorgono tra Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alle decisioni del Collegio Arbitrale, regolato dal presente Statuto, su ricorso dell'interessato da presentare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.3 L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi

dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di statuto, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies (Ristorni) c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

17.3 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI SOVVENTORI ed ALTRI

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emesse in aggiunta alle azioni di socio cooperatore anche azioni di socio finanziatore e strumenti finanziari partecipativi, disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 c.c., da offrire in sottoscrizione a soci cooperatori o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori.

Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione, ovvero secondo altre modalità di versamento concordate in occasione della emissione dei titoli.

Art 20 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Fatta salva l'espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Art 21 (Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà esse-

re specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperativa di cui all'art. 111-octies disp. Att. c.c..

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse.

La Cooperativa può emettere azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c.. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la nomina di almeno uno o più amministratori e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa, nel rispetto dei limiti di legge. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 22 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione. Qualora sia attribuito, il privilegio potrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. al limite previsto dall'art. 2514 lett. B) c.c..

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto, nel rispetto dei limiti di legge.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei

soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la eventuale riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Il diritto di recesso spetta inoltre qualora i soci finanziatori non abbiano concorso (perché dissenzienti) alle deliberazioni degli organi sociali riguardanti profonde trasformazioni (strutturali o funzionali) dell'organizzazione o dell'impresa o degli asset societari o deliberazioni che incidono sui loro diritti, nonché spetta al mancato raggiungimento da parte della Cooperativa di obiettivi economico-finanziari e sociali così come meglio precisati nella delibera di emissione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla eventuale quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la eventuale riserva da sovrapprezzo.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti dalla legge. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore di esse.

Art. 23 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Art. 24 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di capitale non partecipativi, purché non attribuiscono al possessore la qualità di socio, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c..

L'eventuale attribuzione dei diritti amministrativi sarà stabilito nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal codice civile per i sottoscrittori di strumenti finanziari.

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa.

Nella delibera di emissione di strumenti finanziari non partecipativi devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali.

Ai titolari degli strumenti finanziari non partecipativi si applicano le norme di recesso previste per i soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo relativo alle assemblee.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore nominale pari ad Euro 50,00 non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a euro 500,00;

3) dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale pari a euro 500,00;

b) dalla riserva legale formata con gli utili dell'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), e le eventuali riserve divisibili in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 26 (Caratteristiche delle azioni)

Il capitale sociale è rappresentato da azioni nominative, che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.

Le azioni si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata; si applicano le

norme di cui all'art. 2530 c.c. e l'eventuale ricorso alle procedure arbitrali in caso di contenzioso.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

27.1 L'esercizio sociale va dall'uno gennaio (1° gennaio) al trentuno dicembre (31 dicembre) di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione, del progetto di bilancio, secondo le modalità previste dalla legge.

27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio ovvero negli altri casi e modalità previsti dalla legge.

27.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

27.5 L'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, debbono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

27.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni e sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari emessi, anche attraverso eventuale costituzione di riserve divisibili;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.

27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

27.6 La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci Sovventori e finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può proporre all'assemblea l'erogazione di somme ai soci a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

28.2 L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del capitale sociale detenuto da ciascun socio;
 - emissione di strumenti finanziari secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ogni altra forma deliberata dall'assemblea e consentita dalla legge.
- 28.3** La ripartizione del ristorno ai singoli Soci Cooperatori, dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli Amministratori, per i Soci Cooperatori lavoratori, sulla base dei seguenti criteri generali singolarmente presi o combinati tra loro:
- a) le ore lavorate;
 - b) la qualifica/professionalità;
 - c) i compensi erogati;
 - d) la durata nel tempo dei rapporti mutualistici intrattenuti con cooperativa;

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

Art. 29 (Organi sociali)

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

30.1 L'assemblea si può svolgere in forma ordinaria o straordinaria.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. L'avviso di convocazione può prevedere per l'adunanza dell'assemblea un luogo diverso dalla sede legale, purché sito nel territorio italiano.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

30.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i presenti il segretario che deve redigere i verbali e occorrendo due scrutatori.

Art. 31 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dalla legge;
- 3) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;
- 6) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti previsto dalla legge, secondo quanto previsto nel presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- 8) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dalla legge;
- 9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) delibera l'ammontare di capitale sociale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali;
- 13) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 14) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari secondo quanto previsto dalla legge;
- 15) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

16) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo ovvero con altre modalità previste dalla legge.

Art. 32 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge; sulla emissione degli strumenti finanziari e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c. ; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

33.1 In prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 34 (Votazioni)

34.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

34.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verba-

le, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

34.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, purchè siti nel territorio del comune della sede legale, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 35 (Voto)

35.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

35.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

35.3 Per i soci sovventori e finanziatori si applicano le relative disposizioni di cui al presente Statuto e alla delibera di emissione o regolamento degli strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

35.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare delle azioni oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. Ai soci speciali si applicano le relative disposizioni di cui al presente statuto ed eventuale regolamento.

35.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare per singola assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore né sindaco né dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

36.1 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del

segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

37.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'Oggetto Sociale.

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione che opera con metodo collegiale composto da un numero dispari compreso tra un minimo di tre ad un massimo di undici membri ed è fissato dall'Assemblea al momento della nomina. Le eventuali candidature devono essere presentate all'organo amministrativo uscente almeno 10 giorni prima la data fissata per l'assemblea che procederà alla nomina del nuovo organo amministrativo.

37.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, aventi diritto di voto. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla delibera o regolamento di emissione degli strumenti, comunque in misura non superiore i limiti di legge.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390, c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

37.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina comunque non superiore ai 3 esercizi o altro termine previsto dalla legge. In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

37.4 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 38 (Compiti degli Amministratori)

38.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dallo statuto.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché le proprie relazioni allegate;
- c) redigere il bilancio sociale;
- d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle deter-

	minazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci; e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; h) assumere e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione l'inquadramento. fissando il trattamento economico e normativo; i) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione; j) deliberare riguardo l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci; l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri; n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale; o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.; p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze; q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare; r) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto; s) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c.; t) deliberare ogni operazione ad esso attribuita dal presente statuto o dalla legge. Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 c.c., la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio ove previsto dalla legge.	

Art. 39 (Deleghe)

39.1 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché le altre materie previste dalla legge, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

39.2 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 40 (Metodo decisionale collegiale)

40.1 le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica ovvero dall'organo di controllo. Ogni qualvolta si riunisce, viene nominato un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

40.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi 24 ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

40.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. L'Organo amministrativo potrà riunirsi e deliberare anche mediante l'ausilio di audio o video conferenze che assicurino la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione. La riunione si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente con il segretario, anche in luoghi diversi dalla sede legale, purché collocati nel territorio del comune. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Art. 41 (Integrazione del Consiglio)

41.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

41.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

41.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 42 (Compensi agli Amministratori)

42.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. In assenza di deliberazioni la carica si intende gratuita. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ed idonea copertura assicurativa.

Art. 43 (Rappresentanza)

43.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

43.2 Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

43.3 Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

43.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati, nei limiti della delega a loro conferita.

CONTROLLI

Art. 44 (Organo di controllo)

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma delle relative disposizioni del presente statuto.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ricorrendone i presupposti di legge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare,

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché svolgere ogni altro compito ad esso affidato dalla legge. L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 45 (Revisore unico)

In alternativa all'Organo di controllo e/o fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ove consentito dalla legge la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 46 (Clausola Arbitrale)

46.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci, anche non Cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione della Cooperativa da parte dei nuovi Soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 47 (Arbitri e procedimento)

47.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila € (15.000). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

47.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Verona.

47.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci è notificata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al principio del

contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 48 (Esclusione della decisione)

48.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia definita dagli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 49 (Scioglimento e liquidatori)

49.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

49.2 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 50 (Liquidazione del patrimonio)

50.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, eventualmente rivalutato, secondo gli eventuali privilegi attribuiti dal presente statuto e dalla delibera o regolamento di emissione;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 51 (Regolamenti)

51.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 52 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

52.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i Soci Cooperatori, delle riserve patrimoniali, di devoluzione

del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la cooperativa

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 53 (Norme applicabili)

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017.

Firmato: Anna Fiscale

Firmato: Mattia Marino Notaio